



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18, Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”.

Testo ddl

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 18/2006)

Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola spettacolo inserire l'aggettivo “dal vivo”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 18/2006)

All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 dalle parole “acquisiti i pareri” alla parola “competente” è così modificato “acquisito il parere della Commissione consiliare competente” e dopo le parole “articolo 6” sono aggiunte le parole “e delle proposte del Comitato regionale per le attività di spettacolo di cui all'art. 5”;
- b) il comma 4 è abrogato.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. n. 18/2006)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. n. 18/2006, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

(Commissione tecnico artistica)

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione tecnico artistica per le attività di spettacolo, strumento tecnico dell'Assessorato regionale con funzioni valutative, di seguito definita Commissione.

2. La Commissione svolge la seguente funzione:

Esamina la coerenza e la corrispondenza dei progetti con i criteri stabiliti dal Documento di programmazione, di cui all'articolo 3, secondo i requisiti previsti dalla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 3, effettuando una valutazione artistica economica e finanziaria dei progetti di spettacolo presentati dagli operatori del settore.

3. La Commissione, rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Commissione è composta dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:

- a) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto musica;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto teatro;
- c) un esperto nella valutazione dei progetti artistici nel comparto danza;
- d) un esperto in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti di spettacolo dal vivo;
- e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente Regione-Enti locali con competenze nel settore culturale.

5. I componenti la Commissione e gli Organismi di cui, eventualmente, gli stessi ne facciano parte, per la durata del loro mandato non possono beneficiare di alcuna agevolazione o contributo previsto dalla presente legge.

6. Ai componenti la Commissione, per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 "Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale" ed un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'art. 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. n. 18/2006)

L'art. 5 è così sostituito:

Art. 5

(Comitato regionale per le attività di spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, il Comitato regionale per le attività di spettacolo, strumento tecnico dell'Assessorato regionale con funzioni consultive, di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta l'Assessorato nelle definizioni delle politiche concernenti il settore dello spettacolo dal vivo;
 - b) formula proposte sul Documento di programmazione di cui all'articolo 3;
3. Il Comitato, rimane in carica per l'intera legislatura; la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con profilo non inferiore a dirigente, ed è composto dai seguenti soggetti di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo:
 - a) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto lirica;
 - b) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto musica;
 - c) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto teatro;
 - d) un membro designato dagli organismi di spettacolo operanti in Sardegna del comparto danza;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) il direttore dell'Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'art 6.

5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della commissione tecnico artistica.

6. Ai componenti il Comitato per la partecipazione alle riunioni, competono i rimborsi spese previsti dalla l.r. n. 27/1987, ed un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'art. 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. n.18/2006)

L'art. 7 è così sostituito:

Art. 7

(Registro regionale degli organismi di spettacolo)

1. È istituito il Registro regionale degli organismi di spettacolo a cui sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo e aventi sede legale ed operativa in Sardegna.
2. Il Registro è soggetto a revisione triennale.
3. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nel Registro, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 e della Commissione consiliare competente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. n.18/2006)

L'art. 9 è così sostituito:

Art. 9

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Con il Documento di programmazione di cui all'articolo 3 la Giunta regionale disciplina le modalità di richiesta dell'intervento regionale, i principi e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi è determinata nel piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio.
2. Gli interventi che si configurano come aiuti di Stato sono concessi nei limiti previsti dalla normativa europea.